



Roma 13 luglio 2006

## Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0001566

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei  
Consulenti del lavoro di Forlì-Cesena  
Via Torelli, 2  
47100 – Forlì

Oggetto: lavoro intermittente nelle attività socio-assistenziali per anziani – risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 124/04.

L'interpello avanzato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-Cesena richiede chiarimenti circa l'utilizzabilità, nell'ambito delle strutture socio-assistenziali per anziani, del contratto di lavoro intermittente previsto dagli artt. 33 e ss. del D.Lgs. 276/2003 in forza di quanto previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, il quale ammette il ricorso a tale tipologia contrattuale per le attività a carattere discontinuo indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In assenza di disciplina contrattuale, il Decreto del Ministero del Lavoro 23 ottobre 2004, emanato ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 276/03 cit., ha provveduto all'individuazione dei casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente facendo riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al citato R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Trattasi di attività che, per il proprio carattere di discontinuità, richiedono regimi speciali in materia di orario di lavoro e che, pertanto, si prestano ad essere considerate come parametro oggettivo ai fini dell'individuazione, richiesta dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche di ogni settore.

Considerato che l'attività di natura socio-assistenziale svolta in favore di persone anziane nell'ambito di strutture casa/albergo non è espressamente contemplata nella tabella del R.D. 2657 cit., si pone il problema se la stessa possa essere ricondotta almeno in via interpretativa in uno dei tipi di attività ivi elencate e precisamente in quelle di cui al n. 13 e al n. 21 del decreto in esame.

Per quanto concerne la tipologia di occupazione descritta nel n. 13, si fa riferimento in senso generico al personale degli *ospedali*, dei *manicomi*, delle *case di salute* e delle *cliniche* al quale non

si applica la limitazione di orario, mentre l'ulteriore personale ivi indicato (*addetto ai servizi di assistenza nei reparti per agitati nei manicomi, reparti di isolamento per ammalati gravi negli ospedali ecc.*) resta escluso dall'ambito di applicazione della stessa normativa.

Le denominazioni letterali (*ospedali, cliniche ecc.*) contenute nel n. 13 evidenziano che le relative attività si riferiscono esclusivamente a prestazioni rese nell'ambito di strutture di tipo ospedaliero, come confermato dalla clausola contenuta nello stesso n. 13, che riservava all'*Ispettorato del Lavoro* la facoltà di individuare tutti gli altri casi in cui la limitazione di orario risultasse necessaria per le "*particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera*".

Non sembra possibile, pertanto, estendere il contenuto del n. 13 anche alle case per anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, atteso che i servizi ivi erogati sono di natura assistenziale, che consistono essenzialmente nelle prestazioni di accompagnamento, cure igieniche, ristorazione, organizzazione di eventi, aiuti nella somministrazione oraria dei medicinali ecc. Si consideri, inoltre, che l'eventuale intervento di un medico, interno o esterno alla struttura, è limitato ad effettuare i controlli necessari sulla salute degli ospiti, non potendosi realizzare alcun intervento di tipo ospedaliero per la naturale inadeguatezza della struttura residenziale stessa.

Le attività in esame peraltro non sembrano nemmeno riconducibili a quelle di cui al n. 21 della Tabella del R.D. 2657 cit.. In tale contesto, infatti, sono individuati specificamente servizi e/o attività cui il personale destinatario della norma è addetto e cioè *servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza*. Come si può notare, le attività ivi descritte sono riferite a prestazioni rese per singoli servizi, tra i quali non rientrano le prestazioni rese nell'ambito di strutture ricettive per anziani.

In considerazione di quanto sopra riportato, il contratto di lavoro intermittente non sembra applicabile, in forza del D.M. 23 ottobre 2004 e della Tabella di cui al R.D. 2657/1923, ai lavoratori da occupare nell'ambito delle strutture residenziali-assistenziali per anziani. Resta inteso che le previsioni del D.M. 23 ottobre 2004 rimangono in vigore fino all'emanazione di una diversa disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale, ferme restando altresì le ulteriori ipotesi oggettive e soggettive di ammissibilità del ricorso al lavoro intermittente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

PP

LV